

L.R. 4 dicembre 2004, n. 26 ⁽¹⁾.

Modifiche alla [legge regionale 27 luglio 1998, n. 24](#) concernente: "Disciplina organica dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia agro-alimentare, forestale, di caccia e di pesca nel territorio regionale".

(1) Pubblicata nel B.U. Marche 16 dicembre 2004, n. 132.

Art. 1

Modifica all'articolo 4.

1. Dopo la lettera u) del comma 2 dell'articolo 4 della [L.R. 27 luglio 1998, n. 24](#) (Disciplina organica dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia agro-alimentare, forestale, di caccia e di pesca nel territorio regionale) sono aggiunte le seguenti:

"u-bis) i vivai della Regione;

u-ter) la vigilanza sugli organismi di controllo relativi all'agricoltura biologica."

Art. 2

Sostituzione dell'articolo 5.

1. L'articolo 5 della [L.R. n. 24/1998](#) è sostituito dal seguente:

"Art. 5

Funzioni attribuite ai Comuni.

1. Sono attribuite ai Comuni, nelle materie di cui al presente titolo, oltre alle funzioni previste dall'articolo 2, comma 5, le funzioni amministrative concernenti:

a) il riconoscimento e la certificazione delle qualifiche professionali in materia di agricoltura, ai sensi della normativa vigente;

b) l'autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica, del turismo rurale e delle attività agricole connesse;

c) l'esercizio dell'attività vivaistica ed il commercio di piante, parti di piante e semi;

d) la cessione a prezzo ridotto di latte e prodotti caseari agli alunni degli istituti scolastici;

e) la raccolta delle piante officinali;

f) la gestione degli interventi per l'educazione alimentare;

g) le agevolazioni fiscali per la proprietà contadina;

h) il vincolo di indivisibilità relativo ai fondi rustici acquistati con agevolazioni o finanziamenti pubblici;

i) la dichiarazione per l'immatricolazione ed il trasferimento di proprietà delle macchine agricole;

l) l'autorizzazione e la vigilanza relative all'abbattimento di piante di olivo, nonché le competenze relative alla salvaguardia della flora marchigiana;

m) l'autorizzazione all'esercizio dell'attività zootecnica di rilevanza industriale.

2. I Comuni possono esercitare le funzioni di cui al presente articolo in forma associata; l'esercizio associato di tali funzioni, per i Comuni ricadenti nel territorio montano, spetta alle Comunità montane."

Art. 3

Sostituzione dell'articolo 6.

1. L'articolo 6 della [L.R. n. 24/1998](#) è sostituito dal seguente:

"Art. 6

Funzioni attribuite alle Comunità montane.

1. Sono attribuite alle Comunità montane, oltre alle funzioni amministrative previste dall'articolo 2, comma 5, le funzioni amministrative concernenti:

a) la raccolta, la produzione, la lavorazione e la commercializzazione di funghi e tartufi, ad esclusione del calendario di cui all'articolo 4, comma 2, lettera u);

b) il taglio dei boschi in aree soggette al vincolo idrogeologico;

c) l'utilizzazione dei beni agrosilvopastorali della Regione;

d) gli usi civici, ad esclusione dell'inventario regionale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera l).

2. Le Comunità montane esercitano inoltre le funzioni conferite dai Comuni e dalle Province."

Art. 4

Modifica all'articolo 7.

1. Il comma 2 dell'articolo 7 della [L.R. n. 24/1998](#) è sostituito dal seguente:

"2. In particolare sono esercitate dalle Province, oltre alle funzioni previste dall'articolo 2, comma 5, le funzioni amministrative concernenti:

a) il coordinamento, su base provinciale, del sistema informativo-statistico agricolo regionale e le rilevazioni statistiche previste dal programma statistico regionale e nazionale;

b) le attribuzioni conferite alla Regione dalla legislazione nazionale in materia di contratti agrari;

c) la raccolta, la produzione, la lavorazione e la commercializzazione di funghi e tartufi per il territorio non compreso nelle Comunità montane, ad esclusione del calendario di cui all'articolo 4, comma 2, lettera u);

d) la formazione e la qualificazione professionale degli operatori agricoli e forestali;

e) la coltivazione delle piante allogame;

- f) i controlli delle attività di lavorazione delle colture industriali ai sensi delle normative comunitarie e statali vigenti;
- g) l'acquisto, l'uso e la vendita dei fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari;
- h) gli interventi e gli indennizzi per danni arrecati alle colture e al patrimonio zootecnico da animali selvatici;
- i) la denuncia di inizio di attività e la tenuta degli elenchi degli operatori biologici;
- l) la delimitazione delle aree e la stima dei danni a seguito di calamità naturali e di eventi atmosferici di particolare intensità per il riconoscimento del carattere eccezionale dell'evento;
- m) l'autorizzazione per la messa a coltura di terreni sodi o investiti a prati pascolo, nei casi previsti dalle normative vigenti;
- n) l'autorizzazione per il prelevamento dei carburanti a prezzi agevolati e la tenuta dell'elenco degli utenti dei motori agricoli, nonché l'assistenza agli stessi;
- o) lo svolgimento dei corsi per assaggiatori delle produzioni agro-alimentari."
-

Art. 5

Inserimento dell'articolo 7-bis.

1. Dopo l'articolo 7 della [L.R. n. 24/1998](#) è inserito il seguente:

"Art. 7-bis

Centri autorizzati di assistenza agricola.

1. Per l'esercizio delle funzioni conferite dalla presente legge i Comuni, le Province e le Comunità montane possono avvalersi dei centri autorizzati di assistenza agricola."
-

Art. 6

Inserimento dell'articolo 9-bis.

1. Dopo l'articolo 9 della [L.R. n. 24/1998](#) è inserito il seguente:

"Art. 9-bis

Finanziamenti dell'Unione europea.

1. Le Province concorrono alla programmazione delle politiche agricole e rurali, con particolare riferimento all'utilizzo dei finanziamenti comunitari.
2. La Giunta regionale, acquisito il parere della Conferenza regionale delle autonomie, definisce i criteri e le modalità per la partecipazione degli enti locali alla gestione dei finanziamenti dell'Unione europea, nonché ai comitati di sorveglianza sugli interventi di sostegno allo sviluppo rurale."
-
-

Art. 7

Sostituzione dell'articolo 25.

1. L'articolo 25 della [L.R. n. 24/1998](#) è sostituito dal seguente:

"Art. 25

Norma transitoria.

1. Resta di competenza della Regione:

- a) la definizione dei procedimenti pendenti alla data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni amministrative conferite agli enti locali dalla presente legge;
- b) la liquidazione delle spese già impegnate e delle ulteriori annualità delle spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di decorrenza dell'esercizio delle funzioni qualora l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori."

Art. 8

Termine per il trasferimento dei beni e delle risorse.

1. Il trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali per l'esercizio delle funzioni conferite agli enti locali dalla [L.R. n. 24/1998](#) è effettuato entro il 31 dicembre 2005.

Art. 9

Trebbiatura e sgranatura a macchina di cereali e leguminose.

1. Sono soppresse la licenza e la denuncia relative alla trebbiatura e sgranatura a macchina dei cereali e delle leguminose di cui al decreto legislativo 3 luglio 1944, n. 152 luogotenenziale.

Art. 10

Norma transitoria.

1. La Giunta regionale approva entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i criteri e le modalità per la concessione dell'autorizzazione di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 5 della [L.R. n. 24/1998](#) così come sostituito dall'articolo 2 della presente legge.

Art. 11

Abrogazioni.

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

- a) [L.R. 1° giugno 1974, n. 13](#) (Provvedimenti per lo sviluppo della zootecnia);

- b) [L.R. 16 maggio 1977, n. 16](#) (Norme di attuazione della [legge 8 luglio 1975, n. 306](#) concernente l'incentivazione dell'associazionismo dei produttori agricoli nel settore zootecnico e norme per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione);
- c) [L.R. 19 dicembre 1981, n. 42](#) (Norme per la disciplina delle associazioni dei produttori agricoli e relative unioni in attuazione della [legge 20 ottobre 1978, n. 674](#));
- d) [L.R. 29 dicembre 1984, n. 42](#) (Finanziamento di un programma regionale di assistenza tecnica, della proprietà diretto-coltivatrice e delle passività onerose in attuazione della [legge 1° agosto 1981, n. 423](#));
- e) [L.R. 8 ottobre 1987, n. 36](#) (Norme per l'incremento, la tutela e il miglioramento dell'apicoltura);
- f) [L.R. 5 aprile 1988, n. 9](#) (Interventi per favorire l'elettrificazione nelle zone agricole);
- g) [L.R. 28 novembre 1988, n. 44](#) (Interventi a favore dei consorzi e delle cooperative agricole di garanzia);
- h) [L.R. 17 luglio 1992, n. 27](#) (Interventi per la viticoltura marchigiana);
- i) [L.R. 31 ottobre 1994, n. 43](#) (Norme in favore della proprietà diretto-coltivatrice e rifinanziamento degli interventi in materia di elettrificazione agricola e telefonia rurale).
-